



Istruzioni relative al finanziamento speciale sport concernente contributi a favore di progetti generali per la promozione dello sport

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 19 agosto 2015
(Stato 1° gennaio 2026)

visto l'art. 31 lett. a dell'ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (ordinanza sulla promozione dello sport)

Art. 1 Contributi

¹ I contributi possono essere versati per progetti che servono alla promozione dello sport nel Cantone dei Grigioni, specie alla promozione dello sport giovanile. Il progetto deve avere carattere innovativo e favorire lo sviluppo delle discipline sportive.

² I contributi vengono versati se sono rispettati i requisiti dello standard di settore per lo sport svizzero.

Art. 2 Esclusione dai contributi

¹ Sono esclusi dall'erogazione di contributi:

- a) i progetti per la promozione dello sport che servono all'adempimento di obblighi di diritto pubblico stabiliti dalla legge;
- b) i progetti a carattere commerciale;
- c) i progetti che nel quadro della normale attività della federazione possono essere sovvenzionati con un contributo forfetario annuo o con il contributo a favore dei centri di prestazioni;
- d) gli aventi diritto a contributi conformemente all'art. 12 lett. d dell'ordinanza sulla promozione dello sport.
- e) progetti che servono principalmente all'autofinanziamento;
- f) progetti che servono ad adempiere condizioni poste dalla federazione nazionale.

Art. 3 Inoltro ed evasione delle domande

a) Destinatario

¹ Le domande di contributo e la documentazione devono essere inoltrate tramite il modulo di domanda online "Progetti per la promozione dello sport". *

Art. 4 b) Allegati

¹ Insieme alla domanda devono essere inoltrati in forma elettronica i documenti seguenti: *

- a) ...; *
- b) piano di progetto, inclusa la formulazione di obiettivi misurabili;
- c) distinta dei costi e piano di finanziamento, inclusi i contributi ricevuti dall'ente pubblico e da organizzazioni turistiche; *
- d) coordinate del conto, come registrate presso la banca/posta *

Art. 5 c) Termine d'inoltro

¹ Le domande di contributo devono essere inoltrate prima dell'avvio del progetto (fa stato la data di ricezione del modulo online). *

² Non è possibile entrare nel merito di domande inoltrate in ritardo.

Art. 6 d) Decisione relativa al versamento di contributi

¹ Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente, sulla base dei costi computabili, decide in merito al versamento di contributi fino a 100 000 franchi.

² Il Governo, sulla base dei costi computabili, decide in merito al versamento di contributi superiori a 100 000 franchi.

³ I versamenti di contributi vengono comunicati per iscritto direttamente ai richiedenti.

Art. 6^{bis} e) Calcolo del contributo

¹ I progetti sportivi possono essere sostenuti con contributi fino al massimo al 50 % dei costi computabili.

² Non sono computabili i costi del progetto che possono essere sovvenzionati tramite altri fondi di promozione del finanziamento speciale sport o della Confederazione.

³ Il contributo massimo annuo non può superare i 200 000 franchi.

⁴ La durata massima del progetto è di tre anni.

Art. 7 e) Documentazione per il conteggio

¹ Dopo la conclusione del progetto occorre trasmettere in forma elettronica tramite il modulo online "Inoltare documenti di comprova" la documentazione seguente: *

- a) rapporto dettagliato del progetto;
- b) valutazione del progetto, inclusa una prova relativa al raggiungimento degli obiettivi;
- c) distinta dei costi dettagliata incluse le relative copie delle fatture e le ricevute di pagamento (giustificativi bancari e postali) dalle quali risulti il titolare del conto. *

Art. 8 f) Esame della documentazione per il conteggio / Calcolo definitivo e versamento del contributo

¹ Il conteggio viene esaminato dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport.

² Su richiesta da presentare nella domanda di contributo, al massimo l'80 per cento del contributo garantito può essere versato subito dopo l'inizio del progetto.

³ In sede di garanzia del contributo, l'autorità competente decide in merito all'ammontare di acconti e al momento del loro versamento.

⁴ Il versamento dell'importo rimanente avviene dopo l'esame della documentazione per il conteggio, se gli obiettivi definiti nel piano di progetto sono stati raggiunti.

Art. 9 g) Scadenza del contributo

¹ Il contributo garantito dal finanziamento speciale sport scade due anni dopo la conclusione prevista del progetto.

Art. 10 Condizione

¹ Il versamento di contributi a favore di progetti generali per la promozione dello sport è vincolato alla condizione che i marchi "graubündenSport" e "Swisslos" vengano presentati in maniera adeguata. I rispettivi modelli o banner possono essere richiesti all'Ufficio indicato sul modulo di domanda.

Art. 11 Ricorso

¹ Contro le decisioni del Dipartimento rispettivamente del Governo è data facoltà di ricorso al Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni, Grabenstrasse 30, 7001 Coira, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata.

Art. 12 Entrata in vigore

¹ Le presenti istruzioni entrano in vigore il 19 agosto 2015.

Tabella delle modifiche

Decreto	Entrata in vigore	Elemento	Modifica
USPS / DD 2792 del 19.08.2015	19.08.2015	prima emanazione	
USPS / DD 1427 del 17.08.2022	17.08.2022	art. 3 cpv. 1, art. 4 cpv. 1, art. 4 cpv. 1 lett. a, art. 4 cpv. 1 lett. c e d, art. 5 cpv. 1, art. 7 cpv. 1, art. 7 cpv. 1 lett. c	modificato modificato abrogata modificate modificato modificato modificato
USPS / OA 2208 del 12.12.2025	01.01.2026	art. 1 cpv. 1 lett. e 2 art. 2 cpv. 1 lett. c art. 2 cpv. 1 lett. e – f art. 4 cpv. 1 lett. b art. 6bis	inserito modificato inserito modificato inserito